



2 gennaio 1913, n. 453, limita tali garanzie, per quanto riguarda i Comuni, agli anzidetti cespiti.

Di conseguenza, in caso di favorevoli orientamenti nei riguardi della richiesta in esame, si renderebbe indispensabile l'apposita autorizzazione dei Ministri dell'Industria e Commercio e del Tesoro, ai sensi dell'art. 15, n. 14 del C. U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D. P. R. 13 febbraio 1959, n. 449.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto del Servizio Affari Patrimoniali Mobiliari,

sottopone

al preventivo esame del Comitato Germentemente, la proposta di prendere atto della riduzione a L. 80.000.000 (ottantamiliardi) del mutuo di L. 85.000.000 già deliberato a favore del Comune di Albano Terme (Padova) nella adunanza del 29 ottobre 1959 e di aderire, ferme rimanendo tutte le altre condizioni e modalità stabilite in detta circostanza, alla richiesta del Comune stesso di costituire le necessarie